GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 151 — Torino, 27 Giugno 1864

INSERZIONE LEGALE

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Il tribunale di circondario in Modena
Ha proferta la seguente

Sentenza:

Nel giudizio incidentale ad udienza fissa insorto nella causa civile ordinaria vertente

Fra

Il principe Francesco Claudio Augusto di Crouy Chanel d'Ungheria, attore, dimorante a Parigi, cliente del procuratore dottor Gustavo Bencini, in concorso degli avvocati commendatori Cassinis, Mancini e Tecchio e cav. Raisini

E

L'arciduca Francesco d'Austria d'Este, residente in Vienna d'Austria, convenuto, cliente del procuratore Castelbolognesi,

Intesi all'udienza del 9 maggio ultimo scorso i procuratori delle parti, i quali conclusero:

Quanto al dottor Renucci per l'attore,

« Rigettarsi le avversarie eccezioni d'incompetenza tanto assoluta che relativa, ed ogni altra avversaria eccezione ed istanza,

« E dipendendo all'esame del merito a termini dell'art. 209 del cod. di p. c.,

« Dichiararsi competere all'attore principe Francesco Claudio Augusto Crouy Chanel d'Ungheria nella sua qualità di dipendente in linea retta mascolina da Felice Arpad di Crouy Chanel figlio di Andrea 3, pronipote di Andrea 2, antichi re d'Ungheria e dipendente altresì da Beatrice d'Este figlia d'Aldobrando 1 d'Este regina d'Ungheria, da Stefano Postumo marchese d'Este di lui figlio, e dallo stesso Andrea 3 marchese d'Este di lei nipote, il diritto di portare il titolo di marchese d'Este come esso fu già portato dai suoi maggiori,

« Condannarsi la parte avversaria alle « spese »

E quanto al dottor Castelbolognesi pel convenuto

« Dichiararsi l'incompetenza assoluta di questo tribunale a pronunciare nella causa promossa dal signor Francesco Claudio Augusto di Crouy Chanel, suddito francese, contro l'arciduca Francesco d'Austria d'Este, duca spodestato di Modena, con citazione inserita alla foggia dei forestieri nel *Panaro* del 14 ottobre 1863, foglio ufficiale di Modena, e tendente ad ottenere previa dichiarazione per tutti gli effetti di diritto della di lui discendenza in linea retta mascolina da Felice Arpad di Crouy Chanel, figlio di Andrea III, pronipote di Andrea II, antichi re d'Ungheria, e di dipendenza pure da Beatrice d'Este figlia di Aldobrando I d'Este, regina d'Ungheria e da Stefano Postumo marchese d'Este di lei nipote, di essere in diritto di portare il titolo di marchese d'Este, come già fu portato dai suoi maggiori

« In via subordinata dichiararsi la sua incompetenza relativa in detta causa.

« Condannarsi il signor attore in tutte le spese; »

Intese le conclusioni orali del rappresentante il pubblico ministero in ordine alle eccezioni d'incompetenza assoluta, favorevoli all'attore

Ritenuto che con atto di citazione 12 ottobre ultimo passato, l'attore chiamava in giudizio davanti questo tribunale il nominato arciduca d'Austria d'Este, e concludeva contro esso perchè previa dichiarazione, essere lo stesso attore per tutti gli effetti di diritto, ed in ispecie per l'oggetto di cui nella presente causa, discendente in linea retta mascolina di Felice Arpad di Crouy Chanel, figlio di Andrea III, pronipote di Andrea II, antichi re d'Ungheria, e dipendente altresì di Beatrice d'Este figlia di Aldobrando I d'Este, regina d'Ungheria, e da Stefano Postumo marchese d'Este di lui figlio, e dallo stesso Andrea III marchese d'Este di lei nipote, fosse determinato essere il medesimo istante principe di Crouy Chanel degli Arpad d'Ungheria nel diritto di portare il titolo di marchese d'Este, come esso fu già portato dai suoi maggiori.

I fatti su cui si volle fondata tale dimanda sono: che il diritto di successione stabilito nella casa d'Este, portava che all'estinzione del ramo maschile succedesse il femminile nei titoli, feudi e diritti; che nel secolo 13 Aldobrando I marchese d'Este lasciò una sola figlia, Beatrice, maritata ad Andrea II re d'Ungheria, dal cui matrimonio nacque Stefano denominato Postumo, il quale unì ai suoi titoli quello di Crouy Chanel, padre d'Andrea III che diè vita a Felice di Crouy Chanel, dal quale poi in linea mascolina discese esso principe Francesco Claudio Augusto, che essendo mancato di vita Aldobrando I d'Este, senza lasciar prole maschile, il di lui fratello Azzo VII, unico agnato superstite del ramo maschile degli estensi, succedè nei suoi feudi e dominii, ed assunse il titolo di marchese d'Este; che Rinaldo unico figlio di Azzo, non ebbe prole legittima da sua moglie Adelaide, ma unicamente due figli adulterini da altra donna e cioè Guglielmo e Costanza; che morto quindi Rinaldo senza discendenti legittimi, i feudi e titoli estensi, dovevano per legge devolvere al ramo femminile, e così a Stefano Postumo sovrindicato, stante la rinunzia emessa da Cubizza e Costanza figlie di esso Azzo, ma avendo quest'ultimo chiamato alla propria Corte il nominato Guglielmo gli cambiò il nome in quello di Obizzo, e gli trasmise i feudi e dominii estensi, in pregiudizio della legittima discendenza femminile onde poi ne avvenne il passaggio dei feudi e titoli stessi in uno dei rami cadetti della Casa d'Austria rappresentata dall'ultimo ex duca Francesco V.

Ritenuto che con atto di risposta 28 dicembre ultimo scorso, il procuratore del convenuto oppose in via pregiudiziale l'incompetenza assoluta e subordinatamente l'incompetenza relativa di questo tribunale a giudicare nella causa promossa contro il suo cliente dal principe di Crouy Chanel, ed assunse quindi conclusioni analoghe alle eccezioni medesime.

Tali eccezioni vennero da lui fondate sui seguenti motivi. Quanto all'incompetenza per ragione di materia: 1 siccome i feudi furono aboliti dalle leggi francesi e da quelle recenti del Regno d'Italia, così avendo l'attore fatto domanda di feudi, diritti e titoli feudali, osta alla sua azione il *gius* pubblico attualmente in vigore, tanto più che i titoli feudali non possono attribuire ad alcuno dopo l'avvenutane abolizione; 2 che la domanda del feudo e quella del titolo a lui connesso si risolve in un'azione reale, la quale non può esercitarsi se non dove esiste la cosa, che non trovasi entro il territorio soggetto alla giurisdizione del tribunale udito, nè di verun altro del Regno d'Italia.

Quanto alla incompetenza relativa o per ragione di persona, l'arciduca Francesco d'Austria d'Este non è cittadino italiano, nè domiciliato nel Regno, e neppure può dirsi che siasi assoggettato ai tribunali italiani in occasione, e per gli effetti di qualche contratto.

A tali eccezioni si contrappose dall'attore: in ordine alla prima non essere fondata in fatto, in quanto che non aveva egli mai domandato, nè intendeva di rivendicare feudi o beni feudali, ma la sua azione era puramente personale circa la spettanza di titoli nobiliari di famiglia semplicemente onorifici; rispetto alla seconda, trovarsi ella innanzi tutto pregiudicata, ed oltre ciò mancare d'ogni fondamento sia in fatto, sia in diritto, ed essere respinta dalle stesse avversarie admissioni dallo stato giuridico dei contendenti e dalle regole elementari di diritto.

Ritenuto che pretendendosi dall'attore di procedere oltre nella discussione del merito mentre il convenuto sosteneva dovere questa allo stato attuale degli atti, limitarsi alla sola sussistenza o meno dell'affacciata incompetenza, insorsero in proposito di simili opposte pretese diverse questioni incidentali di procedura, le quali vennero decise all'udienza sovr'indicata, ed il tribunale decretò poi dovere la discussione restringersi alle sole eccezioni preindicate.

Limitata per tal guisa la trattazione della causa a la incompetenza assoluta e relativa, ed assunte dall'una parte e dall'altra le rispettive premesse conclusioni, vennero largamente sviluppati dai chiarissimi giureconsulti avvocati dell'attore, gli argomenti di diritto tendenti ad escludere l'affacciata incompetenza del foro adito, argomenti che si riassumono come segue, cioè:

Per l'incompetenza assoluta — l'attore dichiarò espressamente che non intende di rivendicare feudi, beni o diritti immobiliari qualsiansi dipendenti dall'antico marchesato d'Este, nè lo avrebbe potuto; imperocchè prima ancora dell'abolizione dei feudi il titolo di marchese d'Este era effettivamente divenuto un semplice titolo nobiliare, una qualificazione personale e famigliare, indipendente da ogni concetto di proprietà, feudo o principato da cui ebbe origine, e dopo l'abolizione dei feudi i titoli signorili o feudali si ridussero ad un semplice attributo e distintivo o personale o famigliare. Per tal modo le azioni relative come personali di loro natura sono di competenza del tribunale del domicilio del convenuto. Che se la concessione graziosa di titoli di nobiltà non può emanare che dal principe, il giudicio invece sulle controversie per la rivendicazione di antichi titoli nobiliari, le quali per loro natura si risolvono in vere quistioni di stato di famiglia, mantenuti espressamente dall'art. 79 dello statuto, non può in virtù dell'art. 8 del cod. di proc. civile, spettare che ai tribunali ordinarii dopo l'abolizione delle giurisdizioni straordinarie operate dalla promulgazione di detta legge fondamentale del Regno.

Le quali massime trovano un'ampia conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e nel sistema adottato dal Governo del re, il quale in ogni circostanza di simili contestazioni, rinviò le parti a provvedersi davanti ai tribunali ordinarii. Del resto qualunque dubbio intorno all'oggetto della domanda spiegata dal principe di Crouy Chanel, sparisce di fronte al tenore della cedola 12 gennaio esplicativo dell'intenzione dell'attore; ed a termini delle conclusioni finali assunte nella relativa cedola.

Per l'incompetenza relativa, avanti tutto, questa eccezione essere innammissibile per disposizione dell'articolo 249 del cod. di proc. civile, perchè non proposta prima di ogni altra eccezione e deliberazione, ma bensì dopo che il convenuto nella prima sua cedola ebbe elevata l'altra eccezione d'insussistenza e non sufficiente giustificazione dei fatti narrati dall'attore nell'atto di citazione a fondamento della sua domanda. Nè vale il dire che l'insussistenza dei fatti non fu opposta quale eccezione di merito, mentre esso convenuto limitossi a concludere per l'incompetenza; giacchè il cominciare la difesa colle impugnative dei fatti esposti nell'atto di citazione, costituisce una vera eccezione di merito, senza che poi le conseguenze di tal fatto possano essere distrutte od attenuate dal limitare le conclusioni a mere eccezioni declinatorie, altra cosa essendo la eccezione, ed altra la conclusione; e perchè basta la semplice invocazione di un'eccezione di merito, all'oggetto che la parte perda il diritto di opporre l'incompetenza relativa. Del resto il convenuto colle cedole 27 gennaio e 14 aprile venne a rinunziare alla declinatoria, coll'ivi concludere preliminarmente per la reiezione di ogni altra avversaria istanza, eccezione e deduzione, e quindi per la reiezione delle domande ed istanze concernenti il merito, per le quali sempre si insistette dall'attore.

In ordine poi al merito della incompetenza relativa, essere certo che i principii di diritto intorno agli elementi costitutivi del domicilio e le disposizioni degli articoli 31, 35, 36, 37 e 23 del cod. estense, non permettono di dubitare che il convenuto avesse in Modena il suo domicilio; che in difetto di espressa dichiarazione, è impossibile il conciliare l'intenzione in esso di mutar domicilio col conservato spirito di ritorno nelle medesime provincie, manifestato anche in forme officiali e solenni; che l'esule o bandito dal proprio paese, vi conserva per sempre il suo domicilio; che il semplice domicilio non dipendendo in modo necessario dal requisito della cittadinanza, è pur sempre vero che il capo di uno Stato qualunque sia la di lui origine anche straniera, non può avere domicilio altrove che in quello Stato medesimo sul quale esercita la sovranità, ed una volta colà giuridicamente fissato il domicilio non può mutarlo o trasportarlo altrove, fuorchè nei modi richiesti dalle leggi; che infine se la quistione di cittadinanza potesse avere influenza nell'attuale controversia, sarebbe giuridicamente e politicamente il massimo degli assurdi il non ravvisare nel principe capo di uno Stato il primo cittadino di esso e membro della medesima società politica; laonde l'arciduca Francesco, non può aver regnato in Modena ed esserne stato sovrano senza avere acquistata la cittadinanza modenese, oltre che nacque da padre duca di Modena, e perciò anch'esso cittadino modenese, e tale qualità di cittadino non potè perderla coll'uscita dallo Stato, mancando in questo fatto il concorso delle condizioni volute a tale effetto dall'art. 23 superiormente citato, e cioè l'animo di non più ritornare e l'assenza decennale.

Sopra le quali cose

Ed in primo luogo quanto all'eccezione d'incompetenza assoluta,

Considerando che in virtù dell'abolizione dei feudi, diritti feudali o signorili ad essi inerenti, le controversie giudiziali tra privati intorno ai titoli d'origine feudale e quindi che accennano bensì a giurisdizione o dominio, ma unicamente come a concetto storico e non mai come ad ente reale, si riducono a questioni di titoli onorifici, nobiliari e di famiglia, ossia di diritti meramente personali.

Che riguardata la cosa sotto questo aspetto, ed essendo dall'una parte stati mantenuti gli antichi titoli di nobiltà dall'articolo 79 dello statuto costituzionale del Regno, pubblicato in queste provincie con decreto dittatoriale 2 settembre 1859, ed essendo dall'altra parte rimaste abolite tutte le giurisdizioni straordinarie e i tribunali speciali concernenti il godimento e la rivendicazione dei titoli medesimi, ogni causa di simile natura come quistione di Stato, è compresa nella giurisdizione dei tribunali di circondario a tenore delle disposizioni degli articoli 8, 1 e 41 del codice di proc. civile.

Considerando d'altronde che la domanda del principe di Crouy Chanel non venne diretta al conseguimento di alcun diritto, ragione o cosa feudale, di alcun possesso o rendita annessa al titolo o nome di feudo, e tanto meno poi del feudo in sè stesso, come erroneamente pretendesi dal convenuto, ma soltanto a rivendicare il diritto di portare il titolo di marchese d'Este, quale dipendente in linea retta maschile da Beatrice d'Este figlia d'Aldobrando I e d'Andrea II, Arpad re d'Ungheria — E per verità se l'atto di citazione poteva in proposito dar luogo a forti e giustissimi dubbii in quanto che col medesimo si concludeva per la dichiarazione della discendenza dell'attore da Beatrice d'Este regina d'Ungheria, per tutti gli effetti di diritto, ed in ispecie per l'oggetto di cui nella presente causa, e quindi si apriva l'adito a ritenere che la domanda comprendesse non la sola rivendicazione del titolo di marchese d'Este, ma i diritti che potevano trovarsi annessi al medesimo, ogni dubbio, ogni ambiguità fu tolta colla cedola 12 gennaio, la quale restrinse le istanze del principe di Crouy Chanel alla sola ricognizione del diritto in lui di portare il titolo di marchese d'Este.

Laonde, com'è certo che l'attore poteva durante l'istruzione della causa restringere e modificare la domanda contenuta nella citazione, precisar meglio il di lei oggetto, e conseguentemente modificare e restringere le prime conclusioni, così è certo che in forza di detta cedola veniva a mancare in fatto ogni pretesto, ogni fondamento dell'avversaria eccezione d'incompetenza assoluta, in quanto che la si voleva desumere *dai diritti reali* di feudo superiormente indicati.

Considerando che dall'una parte è principio inconcusso del diritto delle genti, che ogni Stato sovrano è indipendente dagli altri nell'esercizio della sovranità entro i confini del proprio territorio, e come tale può stabilire ed eleggere il Governo che meglio gli piaccia e mutare l'antico, e dall'altra parte che il gius pubblico del Regno d'Italia si basa sul principio fondamentale della Sovranità Nazionale; che quindi è per noi incontroverso che Francesco V, in forza del decreto 20 agosto 1859 dell'Assemblea modenese, il quale lo dichiarò decaduto dalla sovranità degli Stati modenesi, fu ridotto alla condizione di semplice privato, quanto sia al gius pubblico interno delle provincie medesime e del Regno Italiano, di cui poscia entrarono a formar parte integrante; che per conseguenza qualunque siano le relazioni intercedenti tra l'arciduca Francesco ed i Governi esteri, e qualunque il valore da questi attribuito a simile decreto di decadenza, altrettanto potrà bensì formar soggetto di rapporti internazionali politici, ma non potrà mai esercitare influenza alcuna sulle autorità civili o giudiziarie del Regno per tutto ciò che concerne nell'interno di esso gli effetti politici e civili di quel decreto.

Considerando perciò che manca pure di legal base l'eccezione d'incompetenza assoluta, tanto se vogliasi riguardare il prenominato arciduca, come tuttora insignito all'estero del titolo e grado di duca di Modena, quanto se si pretenda di considerarlo sovrano senza Stato in ordine a queste provincie, giusta ciò che in proposito addusse il di lui procuratore, non ommettendo riguardo a quest'ultimo obbietto di osservare essere assolutamente contraddittorio che egli in forza del decreto di decadenza diventasse privato rispetto alle provincie modenesi, e che in pari tempo lo si potesse tenere in conto di sovrano.

Considerando che neppure può sostenersi l'argomento desunto dal principio dell'inviolabilità personale del sovrano anche decaduto; giacchè qui non si tratta di violazione di persona, ma unicamente della dichiarazione sulla spettanza o meno di diritti meramente privati. D'altronde, ammesso che un sovrano diventi privato colla decadenza della sovranità, il principio dell'inviolabilità personale si restringe a ciò che egli abbia operato come sovrano, ma non può estendersi a quanto concerne il mero diritto civile ed i rapporti personali e privati di mio e di tuo.

In secondo luogo, e quanto all'incompetenza relativa.

Considerando che nella cedola di risposta il procuratore del convenuto oppose una tale eccezione prima d'ogni altra deliberazione, uniformandosi in questo al disposto dell'art. 249 del codice di procedura civile, e per ciò, mancando in fatto il motivo su cui si fonda da l'attore la pretesa inammissibilità della medesima, è d'uopo il passare a conoscerne sul merito.

E a declinare da simile conseguenza, non vale l'addurre in contrario che il convenuto concludendo preliminarmente nelle cedole posteriori, per la reiezione d'ogni avversaria istanza, eccezione o deduzione, venne a rinunziare all'opposta declinatoria; imperocchè tanto fu esso alieno dall'intenzione di rinunciarvi, che espressamente insistette sempre e concluse per la duplice incompetenza assoluta e relativa, che le sue deliberazioni vertirono costantemente sul tema del loro accoglimento. Del resto, se anche può ravvisarsi un'incongruità tra le espressioni usate dal procuratore Castelbolognesi e l'oggetto preciso delle sue conclusioni, essa non potrebbe mai avere l'esorbitante effetto di pregiudicare radicalmente alla difesa del suo cliente in ordine alla già opposta eccezione, se pure non si pretenda di ridurre gli atti processuali dei giudizii civili a rigide e indeclinabili formole di parole atte a soffocare la verità e la giustizia, e se non vogliasi disconoscere quell'eminente principio di equità, il quale nel dubbio deve accogliersi l'interpretazione più benigna.

Considerando nel merito dell'eccezione.

Che se a termini delle massime del diritto pubblico è riconosciuto che il sovrano riunisce nella sua persona un doppio carattere, e cioè il pubblico ed il civile, è riconosciuto del pari che quest'ultimo dipende sempre dal primo, e non può giammai pregiudicargli, giusta l'assioma che il giure pubblico deroga al privato.

Che in conseguenza di una tale distinzione, è certo bensì ed indubitato che il sovrano è soggetto alle leggi civili dello Stato per quanto concerne il di lui privato patrimonio, e le obbligazioni incontrate, non come sovrano, ma come uomo, ma è certo pure che la di lui persona non soggiace indistintamente a tutte le leggi medesime, e meno ancora alle penali, anche in forza di un altro principio costantemente ammesso e seguito, quello cioè della sua inviolabilità. Per tal guisa le leggi comuni non vincolano il sovrano nel modo istesso del privato in ordine alla disponibilità dei suoi beni, sia per atto tra vivi, sia per testamento, e non regolano per esso l'età in cui diventa maggiore (articoli 12, 20 dello Statuto), che anzi anche rispetto agli atti di obbligazioni meramente privati del sovrano, e quindi ai giudizii civili che ponno sorgerne, l'articolo 53 del codice di procedura civile prescrive la citazione del *patrimonio privato* del Re, nella persona del suo intendente, quasi che l'obbligazione del sovrano, piuttosto che legare la sua persona in modo illimitato ed assoluto, abbia a ritenersi ristretto al suo patrimonio allodiale ed alla rappresentanza del medesimo. Le quali cose se reggono e sono vere, trattandosi del sovrano di uno Stato costituzionale, tanto più reggono e sono vere in ordine all'imperante che governi con potere assoluto, e non riconosca nell'ordine interno, politico e civile altra legge, altra norma certa che la propria volontà.

Che di fronte a simili principii, è insostenibile che il sovrano di uno Stato possa riguardarsi come semplice cittadino del medesimo, facendosi astrazione del tutto dalla sua qualità eminente di capo supremo. Per escludere un tale postulato basterebbe l'osservare come anche nello Statuto costituzionale del regno largito dal Magnanimo Carlo Alberto, di cara e venerata memoria, si tenga costantemente distinta la persona del Re da quella dei cittadini (articoli 20, 24, 26, 27), e come anzi ai primi si attribuisca il predicato di sudditi (art. 40).

Che, poste tali cose, non si vede come potesse applicarsi interamente al sovrano, come privato, e alla di lui famiglia gli articoli di legge ed i principii di gius civile, i quali regolano l'acquisto, la conservazione del domicilio e gli effetti derivanti dal medesimo. E per verità se il cittadino chiamato a pubblico impiego conserva il primo suo domicilio, se quindi la di lui residenza nel luogo ove esercita le proprie funzioni, è a riguardarsi residenza d'uffizio e non domicilio privato, tanto meno la residenza del sovrano potrà involgere l'idea del domicilio civile; se è per vero che egli la tiene in modo principalissimo ed essenzialmente come sovrano, e perchè sovrano, e non mai come privato.

Considerando che, se queste massime sono applicabili trattandosi di sovrani in genere, lo sono poi a maggior ragione qualora sia argomento di sovrani di origine straniera, come appunto si verifica nel caso concreto. — Francesco IV d'Austria, non chiamato dal voto delle popolazioni delle modenesi provincie, ma imposto ad esse come duca dai trattati di Vienna del 1815, venne tra loro unicamente nella qualità di regnante, e senza alcun precedente rapporto di cittadinanza, venne coll'animo di governarvi a titolo di piena ed assoluta sovranità, ben diverso da quello di viverci come privato, come semplice cittadino, il quale come cosa

di fatto non può presumersi all'infuori di speciali circostanze legalmente stabilite. Laonde se da quel punto dovè riguardarsi entrato a parte della società civile dello Stato, ciò non potè avvenire e non avvenne se non in quanto era sovrano ed avrebbe continuato come tale, ossia in quanto le sue attinenze civili potevano dipendere dalla qualità politica e riguardarsi un'inerenza attiva della medesima. — Locchè essendo, è indubitato che al cessare di quella, sarebbero cessate anche queste, come cessazione di effetto al cessare della causa. Così non può credersi che Francesco IV abbia mai avuto l'animo di stabilire negli Stati modenesi la propria famiglia anche come famiglia privata, e non può quindi accogliersi il principio che Francesco V, per solo effetto della nascita, qui acquistasse in modo assoluto il proprio domicilio civile.

Considerando, che ammessa pur anche nel convenuto la qualità di cittadino modenese e la conseguente sussistenza del suo domicilio nelle modenesi provincie, l'una e l'altro dovrebbero aversi come da lui perduti dopo la dichiarazione della sua decadenza dalla sovranità delle provincie modenesi. — Ritenuto infatti che la qualità di cittadino (e per conseguenza il relativo domicilio) si perde da coloro che, senza permissione del Governo si stabiliscono in paese estero con animo di non più ritornare (articolo 23, codice civile), ritenuto che l'arciduca Francesco d'Austria da ben cinque anni, abbandonate queste provincie, recossi nell'impero austriaco, ed ivi stabilì la sua dimora; ritenuto infine che pel decreto di decadenza si ridusse alla mera condizione di privato, in ordine al gius pubblico interno del Regno, è a vedere se egli o no mantenga l'animo del ritorno come cittadino. E dicesi come cittadino; imperocchè se vogliensi applicare all'ex duca Francesco V gli articoli 34, 35, 36, 37 e 23 di detto codice anche rispetto all'epoca in cui risiedeva in Modena quale sovrano, è mestieri, per essere conseguente, il considerar l'animo di ritorno in ordine ai meri rapporti civili, alla qualità di cittadino. Ora siccome la *personalità civile,* dipende sempre (come enunciossi superiormente) dalla *politica di sovrano*, e non può mai pregiudicargli, così è tutt'affatto insostenibile, senza urtare contro le massime del giure pubblico, che il principe spodestato possa senz'altro riguardarsi qual privato cittadino, quale suddito dello Stato che egli governava, allorchè egli in modo espresso od implicito manifesti una volontà contraria; niegandosi per tal maniera a lui quanto non può negarsi al privato. Imperocchè perciò appunto che partiva e si mantiene all'estero, onde non riconoscere la mutazione degli ordini politici, perciò appunto che protesta di volere conservati i suoi pretesi diritti di una sovranità che perdette, perciò appunto che si rifiuta al riconoscimento del nuovo Stato e della nuova sovranità che lo governa, egli viene realmente e necessariamente a rifiutarsi di farne parte in una qualità che, inducendo una vera sudditanza, sarebbe in perfetta opposizione alle proteste e pretese istesse, anzi recherebbe loro un sicuro pregiudizio. L'animo adunque di ritornare a Modena come sovrano, esclude quello di ritornarvi o di considerarvisi nella condizione di privato, di suddito, di semplice cittadino, ossia esclude l'animo di avervi o ritenervi il domicilio civile, quel domicilio cioè che solo potrebbe in questo giudizio fondare la competenza del tribunale per ragione di persona. — Dal resto che l'arciduca Francesco, propugnatore del principio politico della legittimità e del diritto divino, di quel principio in forza del quale soltanto è sostenuto dalle armi del primo nemico d'Italia, ebbe a regnare, voglia mai riconoscere l'opposto principio della sovranità Nazionale, e soggettarsi come privato cittadino al Re magnanimo, chiamato a reggere le sorti d'Italia dal solenne voto dei popoli, è tal cosa che ripugna di ammettere anche in via di una semplice ipotesi.

Considerando, che trattandosi di materia di arduissima indagine, e per essersi verificata la soccombenza rispettiva delle parti nell'uno dei due punti di questione assoggettati al giudizio del tribunale, è conforme a ragione che abbia a dichiararsi la compensazione delle spese.

Il tribunale anzidetto,

Rigettata l'eccezione d'incompetenza assoluta, opposta dal convenuto come in atti,

Dichiara la propria incompetenza relativa a conoscere della causa promossa dal nominato principe Crouy Chanel, coll'atto di citazione 12 ottobre 1863, di cui sopra.

Compensate fra le parti le spese.

Così decretato in Modena, alla pubblica udienza di questo giorno 9 del mese di giugno 1864.

Angeli presidente
Calvi-'i
Malavasi estensore

Tosi sost. segr.

Certifico io sottoscritto di avere, all'udienza d'oggi, pubblicata la presente sentenza, mediante lettura nelle parti dalla legge prescritte.

Modena, 9 giugno 1864.

D Vincenzo Tosi sost. segr.

Registrato li 11 giugno 1864 in Modena, come da nota in margine.

La presente copia, che si certifica autentica, si rilascia al sig. avv. Bonucci, che a nome del principe Crouy-Chanel ne ha fatto domanda al n. 443, reg. cop.

Dalla segreteria del R tribunale di circondario,

Modena, 11 giugno 1864.

D. Barocchi segr.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.